

27 DIC. 2011



N. 74 del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 28 NOVEMBRE 2011

Oggetto: CONSORZIO A.S.I. BENEVENTO. CONFERMA ADESIONE ED APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

L'anno duemilaUNDICI addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 12.30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 8945 del 18/11/2011 ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto, eseguito il secondo appello dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Regolamento del Consiglio Provinciale, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta di prima convocazione, composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO Giuseppe Maria	<i>Presidente del Consiglio Provinciale</i>		
2) BETTINI	Aurelio	14) LAMPARELLI	Giuseppe
3) CAPASSO	Gennaro	15) LOMBARDI	Nino
4) CAPOBIANCO	Angelo	16) LOMBARDI	Renato
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) MAROTTA	Mario
6) CATAUDO	Alfredo	18) MAZZONI	Erminia
7) CECERE	Sabatino	19) MOLINARO	Dante
8) COCCA	Francesco	20) PETRIELLA	Carlo
9) DAMIANO	Francesco	21) RICCI	Claudio
10) DEL VECCHIO	Remo	22) RICCIARDI	Luca
11) DI SOMMA	Catello	23) RUBANO	Lucio
12) IADANZA	Pietro	24) VISCONTI	Paolo
13) IZZO	Cosimo		

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale *Dott. Giuseppe Maria Maturo*

Partecipa il Segretario Generale *Dr. Claudio Uccelletti*

Risultano presenti n. 18 Consiglieri ed il Presidente della Provincia prof. ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 3-6-9-10-15-18

Sono presenti gli Assessori Aceto-Barbieri- Bozzi - Falato - Palmieri- Valentino

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dr. Falde.

Il Presidente del Consiglio dà la parola all'assessore al ramo, Valentino il quale, relazionando sull'argomento di cui alla proposta (All.A) precisa che, a fronte di modifiche allo Statuto del Consorzio A.S.I., approvate dal Consiglio Regionale della Campania in data 8/6/2011, oggi il Consiglio Provinciale è chiamato a confermare l'adesione e ad approvare il nuovo Statuto.

Si apre un acceso dibattito, in cui interviene il Consigliere Rubano con la richiesta di rinvio per un ulteriore esame in Commissione, cui segue l'intervento del Consigliere Ricci il quale sostiene che trattasi di mera presa d'atto di uno statuto così come approvato dalla Regione.

Il Consigliere Izzo rappresenta la necessità di rivedere l'art. 13 relativo alla composizione, competenze e funzionamento del Consiglio generale in quanto nello stesso non risulta fissato il numero dei rappresentanti di ciascun Ente aderente al consorzio. Il Consigliere Ricci, a questo punto, ritiene di chiedere dei chiarimenti in merito al Segretario Generale il quale nel condividere le perplessità espresse, precisa di aver sollevato personalmente tale eccezione al Direttore Generale dell'A.S.I. il quale gli ha riferito che la carenza è sanata dal 2° comma dell'art. 13 dello statuto in cui è previsto che il Presidente in carica - attualmente il Commissario- deve convocare i soggetti consorziati i quali devono stabilire il numero dei componenti del consiglio generale. Aggiunge altresì che qualora le adesioni restino le tre originarie, precisamente Provincia, Comune e Camera di Commercio e qualora siano riconfermati i dieci componenti del consiglio generale, la ripartizione dovrebbe restare la stessa e cioè n. 4 alla Provincia, n. 3 al Comune e n. 3 alla Camera di Commercio. Soccorre, in ogni caso, la norma di carattere generale fissata dal T.U. 267/2000 in cui, ove non sia diversamente stabilito nello statuto dell'Ente interessato, l'organo competente a procedere alle nomine è il Presidente della Provincia.

Il Consigliere Lamaparelli condivide le perplessità su un testo statutario non scritto bene ma fa presente che al momento non è utile per la Provincia rinviare l'argomento. Propone, pertanto di approvare lo statuto pur riservandosi di avanzare in seguito le opportune osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Maturo pone in votazione la proposta, per appello nominale, con il seguente risultato: presenti n. 14, assenti n. 11 (Capasso, Capocéfalo, Cataudo, Damiano, Del Vecchio, Di Somma, Iadanza, Lombardi Nino, Mazzoni, Molinaro e Ricciardi), contrari n. 1 (Izzo) astenuti n. 2 (Capobianco e Rubano), voti favorevoli n. 11.

Si dà atto che il Consigliere Izzo effettua una dichiarazione di voto, al fine di spiegare il senso del suo voto contrario. Dichiarava che il PDL è dell'avviso di non prendere atto dello statuto, pertanto il suo voto contrario è solo contro la presa d'atto dello statuto proposto, che non è convincente, ferma restando la condivisione del 1° punto del dispositivo relativo alla conferma della adesione della Provincia al Consorzio.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, munita del parere reso, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, dal Dirigente del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica (All. A);

Visto il parere reso dalla II Commissione Consiliare in data 24/11/2011(All.B);

Visto l'esito della eseguita votazione;


DELIBERA

1. CONFERMARE l'Adesione di questa Provincia al Consorzio per l'Area Industriale della Provincia di Benevento(in sigla Consorzio A.S.I.).

2. PRENDERE ATTO del nuovo Statuto Consortile, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale, in data 08/06/2011 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 39 del 27/06/2011, che in copia autentica viene allegato al presente verbale.

3. PRENDERE, QUINDI, ATTO, ai sensi dell'art. 24 dell'allegato Statuto, delle modifiche introdotte, anche per quanto concerne la rappresentanza nonché per gli eventuali provvedimenti sia costitutivi che economici, derivanti dagli obblighi posti a carico degli Enti Consorziati.

Il tutto come da resoconto stenografico (All.C)



4)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Consorzio A.S.I. Benevento. Conferma adesione ed approvazione del nuovo statuto.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. _____
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____

Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 74 del 28 NOV. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € _____

di € _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. n. _____

Esercizio finanziario 201__

Esercizio finanziario 201__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

Premesso che l'articolo 21 della legge 29/7/57, n. 634, dispose che, allo scopo di favorire nuove iniziative industriali in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di commercio e gli altri enti interessati potessero costituirsi in Consorzi, con il compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzature della zona;

premessò che il Consorzio industriale di Benevento, nato come "Consorzio per il nucleo industrializzazione di Benevento", fu costituito da Provincia, Comune e Camera di commercio di Benevento e venne riconosciuto con D.P.R. 2/4/68, n. 657;

premessò che tale Consorzio venne modificato e trasformato in Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Benevento (in sigla Consorzio A.S.I. Benevento) e riconosciuto con D.P.R. 13/11/74, n. 863;

premessò che l'articolo 65 del D.P.R. 24/7/77, n. 616, trasferì alle Regioni le funzioni amministrative relative all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale;

premessò che già nell'anno 1997 intervenne una modificazione dello statuto sociale, volutamente essenziale poiché si era in vista della scadenza del Consorzio, e che successivamente la l.r. 13/8/98, n. 16, comportò la necessità di intervenire più profondamente sullo statuto stesso, il cui nuovo testo venne approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 21/19 del 17/2/2000;

premessò che ulteriori innovazioni legislative hanno comportato la necessità di intervenire ancora sul testo statutario;

premessò che il nuovo statuto è stato ora approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8/6/2011 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 39 del 27/6/2011;

vista la lettera, qui pervenuta il 5/10/2011, con la quale il Commissario straordinario del Consorzio ha inviato copia autentica del nuovo statuto ed ha sottolineato la necessità che gli enti consorziati prendessero atto delle modifiche introdotte, anche per quanto concerne la rappresentanza, nonché per gli eventuali provvedimenti sia costitutivi che economici derivanti dagli obblighi posti a loro carico;

visto, in particolare, l'articolo 24 dello statuto che, dopo aver previsto quanto sopra indicato, precisa che, in sede di prima attuazione, si procederà al rinnovo del Consiglio generale e degli altri organi, a conclusione di una campagna straordinaria di adesione al Consorzio;

visto che, allo stato, la conferma della adesione al Consorzio non comporta per questa Provincia alcun nuovo onere economico;

SI PROPONE

1. di confermare la adesione di questa Provincia al Consorzio per l'area industriale della Provincia di Benevento (in sigla Consorzio A.S.I.);
2. di prendere atto del nuovo statuto consortile approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 8/6/2011 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 39 del 27/6/2011, che in copia autentica viene allegato al presente verbale;
3. di prendere quindi atto, ai sensi dell'articolo 24 dell'allegato statuto, delle modifiche introdotte, anche per quanto concerne la rappresentanza, nonché per gli eventuali provvedimenti sia costitutivi che economici derivanti dagli obblighi posti a carico degli enti consorziati.



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
TEL. 0824/312599 - 313599 - FAX 0824/311472

Sito: www.asibn.it - Email: info@asibn.it

**Statuto approvato dal Consiglio Regionale della Campania
nella seduta dell'8 giugno 2011 e pubblicato sul
BURC n. 39 del 27 Giugno 2011**

PREFAZIONE

Il percorso legislativo dei Consorzi industriali.

I Consorzi Industriali si manifestano per la prima volta nella legislazione nazionale con la legge 29 luglio 1957, n. 634. Recita infatti l'art. 21,1 *"Allo scopo favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, industria e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni nonché tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale"*.

Seppure con modificazioni ed integrazioni, l'impianto dell'art. 21 della L. 634/57 rimase in vita fino alla fine degli anni '70 allorché i Consorzi furono interessati da due provvedimenti legislativi :

- il DPR 24 luglio 1977 n. 616 che, nell'ottica di una generale delega alle Regioni di altre funzioni amministrative in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 117 della Carta Costituzionale, trasferiva alle Regioni, giusto art. 65, *"... le funzioni amministrative relative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale ..."*;
- il DPR 6 marzo 1978, n. 218 che, nel sottolineare la natura di Ente di Diritto Pubblico dei Consorzi, disciplinava sia la procedura per i piani regolatori sia la procedura espropriativa, giusto artt. 50-55.

In attuazione della delega di cui all'art. 65 del 616/77, la Regione Campania emanava la legge 23 dicembre 1986, n. 45. Con detta legge la Regione attribuiva a se stessa l'esercizio della vigilanza e della tutela sui Consorzi

Una sostanziale innovazione viene introdotta dal comma 4° dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che testualmente recita *"I Consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici"*. Le funzioni sono ridefinite al successivo comma 5°: *"I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria', rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale"*.

Importanti innovazioni sono state introdotte dal DL n. 58/93 reiterato con modifiche nel DL n. 149/93 a sua volta convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede, all'art. 2, le seguenti disposizioni :

11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati,

sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

11bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.

11ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte.

12. Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari.

Il comma 12° innanzi riportato è stato successivamente abrogato dall'art. 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, che peraltro introduceva ulteriori novità :

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio

1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere, e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente: "Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi". E' abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

Alla luce di tutti gli interventi normativi innanzi indicati, la Regione Campania ha emanato, su proposta dell'Assessore Regionale all'Industria on. Francesco D'Ercole, la legge 13 agosto 1998, n. 16: "Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale", pubblicata sul Burc il 25 agosto 1998.

Il Consorzio industriale di Benevento.

Nel contesto normativo innanzi riportato, il Consorzio ASI di Benevento nasce come "Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Benevento" ed è riconosciuto con DPR 2 aprile 1968, n. 657. Esso è costituito nell'ambito e nelle previsioni della legislazione per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e

quindi definiti dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, art. 21.

Il Consorzio al momento della costituzione aveva come comprensorio di riferimento il comune di Benevento. Anche per questo gli enti consorziati erano : la Provincia, la Camera di Commercio ed il Comune di Benevento.

Successivamente viene attivata la procedura di modifica che porterà alla trasformazione dell'Ente in Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento e ultimata con il riconoscimento ottenuto con il DPR 13 novembre 1974, n. 863. In questa procedura di trasformazione lo Statuto fu interessato solo dalla mutata denominazione e dall'allargamento del comprensorio che, in luogo del previgente comune di Benevento, viene esteso all'intera provincia di Benevento. Quindi non solo non furono apportate allo Statuto quelle modifiche operative che l'operatività dell'Ente avrebbero consigliato ma non venne neppure avviata la ovvia procedura di ampliamento della base consortile con particolare attenzione a quegli Enti che, per effetto della modifica del comprensorio, erano, più o meno direttamente interessati all'attività del Consorzio. Questa carenza non riveste solo carattere formale ma comporta degli aspetti sostanziali nel momento in cui questi Enti finiscono con l'adozione provvedimenti e/o iniziative contrastanti o sovrapposte con quelle del Consorzio stesso.

Essendo imminente la scadenza del Consorzio, fissata al 1.4.98, il Consorzio provvede ad una modifica statutaria nel corso del 1997. In tale occasione, le modifiche furono volutamente ridotte al minimo essenziale, confermando per intero l'impianto statutario, proprio perché appariva imminente, come i fatti hanno

confermato, la emanazione di una legge regionale di riassetto.

La legge regionale 13 agosto 1998, n. 16.

L'avvenuta emanazione della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, ha comportato quindi l'obbligo di avviare la procedura revisionale per recepire, all'interno dello Statuto consortile, quelle profonde innovazioni introdotte. Per i motivi innanzi detti, nel caso del Consorzio di Benevento, la circostanza è parsa una utile occasione per sistemare quegli aspetti che le formulazioni esistenti lasciano adito a dubbi o che, comunque, meritavano approfondimenti e/o chiarimenti.

A tal fine il Consorzio ha costituito un gruppo di lavoro composto da : dott. Giuseppe Rillo, direttore del consorzio, dott. Elio Mendillo, dottore commercialista, prof. Antonio D'Aloia, incaricato di diritto comunitario. Il gruppo è stato assistito, con funzioni di segretario, dal rag. Cosimo Barone.

La bozza di Statuto licenziata dal gruppo di lavoro, fatta propria dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale, e previa modifiche richieste dalla Giunta Regionale, è stata definitivamente approvata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 21/19 del 17.02.2000.

Tuttavia, con l'art. 37 della l.r. 18 dicembre 2000, sono state apportate modifiche all'art. 1 e all'art. 3 della l.r. n. 16/98 che hanno comportato un nuovo adeguamento dello statuto.

A tal fine, si è ricostituito il gruppo di lavoro che ha, di conseguenza, apportato modifiche agli articoli 1, 6 e 13.

L'impianto dello Statuto rimane strutturato in 24 articoli ed è suddiviso per capi :

Capo I (Elementi costitutivi)

Capo II (Attività)

Capo III (Soggetti consorziati)

Capo IV (Mezzi finanziari)

Capo V (Organi e Istituti diversi)

Capo VI (Uffici)

Capo VII (Esercizio finanziario)

Capo VIII (Disposizioni varie)

Capo IX (Norme transitorie e finali).

La suddivisione non solo permette una più chiara lettura dello statuto stesso ma consente anche una puntuale definizione degli argomenti trattati.

Inoltre il lavoro è stato corredato sia da una appendice legislativa ove sono riportate le principali norme della legislazione nazionale e regionale che hanno interessato i consorzi industriali ma anche da utili note di commento, articolo per articolo, nelle quali vengono riportate le argomentazioni svolte e i motivi a sostegno delle scelte operate. In particolare le *note* possono rappresentare il futuro, ove si manifestassero difficoltà o divergenze sull'applicazione delle norme statutarie, *interpretazione autentica* delle norme stesse.

Deve essere in ogni caso sottolineato che l'adozione, e la auspicata approvazione, dello statuto rappresenta una fase della procedura di adeguamento. La fase immediatamente successiva sarà quella della redazione dei regolamenti. In particolare quello di contabilità, che conseguentemente definirà lo schema dei documenti contabili (bilancio e piano economico e

finanziario) e le modalità del controllo interno, e quello di funzionamento degli uffici, che dovrà essere ispirato dalla normativa e giurisprudenza vigente ed applicabile ai Consorzi, anche per analogia, quali la L. 241/90 e il D. L.ivo 127/97.

STATUTO

Indice

Capo I (Elementi costitutivi)

Art. 1 (Costituzione - Natura giuridica - Denominazione - Sede)

Art. 2 (Durata)

Capo II (Attività)

Art. 3 (Ambito e modalità di intervento)

Art. 4 (Scopo)

Art. 5 (Assegnazione e vendita di immobili consortili)

Capo III (Soggetti consorziati)

Art. 6 (Soggetti consorziati : qualificazione)

Art. 7 (Soggetti consorziati : esclusione e recesso)

Art. 8 (Soggetti consorziati : inadempimenti e morosità)

Capo IV (Mezzi finanziari)

Art. 9 (Beni patrimoniali)

Art. 10 (Fondo consortile)

Art. 11 (Proventi)

Capo V (Organi e Istituti diversi)

Art. 12 (Definizione)

Art. 13 (Consiglio Generale: composizione – competenze -funzionamento)

Art. 14 (Presidente)

Art. 15 (Comitato Direttivo: composizione -- competenze -funzionamento)

Art. 16 (Collegio dei Revisori)

Art. 17 (Riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo)

Art. 18 (Incompatibilità - Decadenza)

Art. 19 (Istituti diversi)

Capo VI (Uffici)

Art. 20 (Uffici)

Capo VII (Esercizio finanziario)

Art. 21 (Esercizio finanziario)

Capo VIII (Disposizioni varie)

Art. 22 (Vigilanza)

Art. 23 (Rinvio)

Capo IX (Norme transitorie e finali)

Art. 24 (Norme transitorie e finali)

CAPO I (Elementi costitutivi)

ART. 1

(Costituzione - Natura giuridica - Denominazione - Sede)

In attuazione della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, è costituito il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, con sigla Consorzio Asi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 4°, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il Consorzio Asi - Associazione tra Enti locali ed Enti pubblici - è Ente Pubblico Economico.

Ad esso possono partecipare enti locali, altri enti pubblici, associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi nonché istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.

Il Consorzio Asi ha sede in Benevento alla loc.tà Ponte Valentino.

Con deliberazione del Consiglio Generale la sede potrà essere trasferita altrove e potranno essere istituite sedi secondarie e di rappresentanza.

ART. 2

(Durata)

Il Consorzio Asi ha durata fino al 1.4.2018.

La durata può essere prorogata alla scadenza secondo le modalità previste dalle norme vigenti per le modifiche statutarie.

CAPO II (Attività)

ART. 3

(Ambito e modalità di intervento)

Il comprensorio di intervento del Consorzio Asi corrisponde all'intero territorio della Provincia di Benevento.

Nell'ambito del comprensorio, come definito dal precedente comma 1°, il Consorzio Asi progetta ed adotta, con i criteri di cui agli artt. 10 e 11 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, e con riferimento alle previsioni di programmazione socio/economica della Regione Campania, il piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali e centri artigianali.

Il piano di assetto avrà cura di indicare sia gli impianti e le infrastrutture occorrenti per gli insediamenti produttivi sia tutto quanto necessario per realizzare un'area industriale ecologicamente attrezzata secondo i parametri stabiliti dalle norme vigenti.

Anche per la definizione del piano di assetto e delle infrastrutture occorrenti per ciascuna area, il Consorzio Asi promuove e svolge forme di confronto con le Associazioni imprenditoriali.

ART. 4

(Scopo)

Nell'ambito definito dall'art. 3 il Consorzio Asi ha lo scopo di promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese.

A tal fine esso provvede in particolare a:

a) progettare e realizzare le opere di urbanizzazione ed i servizi nonché ad

attrezzare gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi;

- b) progettare e realizzare rustici industriali, centri commerciali e di servizi;
- c) progettare e realizzare impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali avendo particolare cura di realizzare il ciclo integrale dell'acqua;
- d) gestire le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascuna area industriale fino all'assegnazione del 70% dei suoli dell'area medesima. Raggiunto tale limite di saturazione, la gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi suddetti potranno essere affidate dal Consorzio Asi ad un consorzio, o società consortile, costituito tra le imprese insediate. A detto soggetto può partecipare lo stesso Consorzio Asi con quota di minoranza. La partecipazione delle imprese insediate è invece obbligatoria e formalmente assentita in sede di assegnazione delle aree;
- e) effettuare qualunque tipo di studio, ricerca e indagine;
- f) curare la realizzazione di progetti in favore delle imprese industriali nel settore della qualità, della precertificazione e certificazione per il sistema di "qualità totale";
- g) curare la realizzazione di progetti e programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente ;
- h) realizzare e gestire servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi dei

giovani imprenditori e ogni altro servizio sociale connesso all'esercizio delle attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi ;

- i) svolgere le attività di servizio e sostegno delle iniziative nel settore industria e dei servizi, anche mediante la costituzione di organismi societari, o consortili, a partecipazione mista pubblico/privato nei quali sia assicurata, ove possibile, la maggioranza al settore privato .

Avvalendosi delle funzioni amministrative ad esso riservate, il Consorzio Asi promuove l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione di attività industriali e di servizi e può, quindi, vendere o cedere in uso ad imprese industriali e di servizi le aree e gli immobili che il Consorzio Asi abbia a qualsiasi titolo acquisito.

Per il raggiungimento degli anzidetti scopi, il Consorzio Asi può assumere qualunque iniziativa idonea quale, ad esempio, concorrere a bandi, contrarre mutui, ricorrere a forme di finanziamento con risorse private.

ART. 5

(Assegnazione e vendita immobili consortili)

L'assegnazione e la vendita degli immobili consortili necessari per la realizzazione di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, sono disposte dal Comitato Direttivo sulla base di condizioni generali preventivamente fissate dallo stesso Comitato Direttivo per le singole aree e nuclei industriali.

Il possesso dell'immobile assegnato potrà essere trasferito anticipatamente alla vendita.

Il Consorzio Asi rientra in possesso o in proprietà degli immobili, senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari o degli acquirenti, qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano avviato, come accordato dal Consorzio Asi, i lavori di costruzione degli impianti a fronte della cui realizzazione era stata disposta l'assegnazione o la vendita, ovvero, trascorsi ulteriori quattro anni, essi impianti medesimi non siano entrati in funzione.

Il Comitato Direttivo, in ordine ai termini di cui innanzi, potrà accordare proroghe motivate di durata non superiore all'anno.

Il contratto di trasferimento di proprietà degli immobili non potrà essere stipulato se l'acquirente non si sarà impegnato, contestualmente, ad aderire al consorzio, o alla società consortile, costituiti o costituendi, per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascuna area o nucleo industriale.

CAPO III (Soggetti consorziati)

ART. 6

(Soggetti consorziati : qualificazione)

Possono far parte del Consorzio Asi, oltre alla Provincia di Benevento, il Comune di Benevento, ed alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento, gli Enti di cui al precedente art. 1.

Le domande di ammissione a far parte del Consorzio Asi da parte di eventuali nuovi Enti, dovranno essere corredate dai provvedimenti formali dei competenti

organi dell'Ente richiedente. In particolare, dovrà risultare da tali atti, espressa, integrale ed incondizionata accettazione del presente Statuto, con la conseguente assunzione degli obblighi in esso contemplati.

ART. 7

(Soggetti consorziati : esclusione e recesso)

Il soggetto consorziato che non adempia agli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti e dal presente statuto viene escluso dal Consorzio Asi secondo le modalità previste nei commi successivi.

Allo stesso modo Il soggetto che non intenda adempiere agli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti e dal presente statuto, o per qualsiasi altro motivo, può recedere dal Consorzio Asi.

Nei casi di esclusione e di recesso, contemplati nel presente statuto, il soggetto consorziato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione al fondo consortile che si accrescerà in favore degli altri consorziati proporzionalmente alle quote di fondo consortile delle quali ciascuno degli stessi è già titolare.

L'esercizio del diritto di recesso, contemplato dal presente statuto, lascia salvo ed impregiudicato il diritto del Consorzio Asi di agire nelle forme di legge a carico del soggetto consorziato per ottenere il pagamento dei contributi alle spese di funzionamento maturati e non versati.

Articolo 8

(Soggetti consorziati : inadempimenti e morosità)

Il Presidente, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, dispone una ricognizione delle posizioni di ciascun soggetto consorziato in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e dei contributi annuali alle spese di funzionamento.

Le certificazioni di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo risultanti dalla ricognizione verranno subito comunicate ai soggetti consorziati risultati inadempienti.

Il Consiglio Generale dichiara morosi i soggetti consorziati dopo due anni di inadempimento così come risultante dalle relative documentazioni.

Subito dopo trascorso il terzo anno, il Consiglio Generale delibera l'esclusione dal Consorzio Asi del soggetto consorziato inadempiente e moroso, fatto comunque salvo quanto stabilito dal precedente comma 3° dell'art. 7.

CAPO IV (Mezzi finanziari)

ART. 9

(Beni patrimoniali)

I beni patrimoniali del Consorzio Asi sono dati da tutte le infrastrutture, impianti, fabbricati ed opere realizzate con contributi, totali o parziali, della Unione Europea, dello Stato e della Regione Campania.

Fanno pure parte, o potranno far parte, dei beni patrimoniali eventuali infrastrutture, impianti, fabbricati ed opere comunque realizzate e che la Regione Campania intendesse trasferire al Consorzio Asi.

Entreranno a far parte dei beni patrimoniali eventuali lasciti e donazioni da parte sia di Enti pubblici sia di Enti o soggetti privati.

ART. 10

(Fondo consortile)

Il fondo consortile è costituito :

- a) dal contributo versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio Asi ;
- b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai soggetti consorziati per inadempienza ai patti consortili ;
- c) dai contributi straordinari senza vincolo di specifica destinazione che eventualmente saranno versati, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Campania e da altri Enti e soggetti pubblici e privati.

L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) per l'ingresso dei nuovi soggetti, pari a € 5.000,00 o multipli di esso, sarà determinato annualmente dal Comitato Direttivo tenuto conto degli elementi patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite il Consiglio Generale potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei soggetti consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

La composizione del fondo consortile è riportata in apposito libro sociale ove si avrà cura di annotare ogni variazione.

Di qualsiasi variazione del fondo consortile sarà data formale comunicazione a tutti i soggetti consorziati.

ART. 11

(Proventi)

I proventi del Consorzio Asi sono costituiti:

- a) dalle rendite del fondo consortile;
- b) dalla gestione dei propri beni patrimoniali;
- c) dal realizzo per le vendite e dai canoni per la concessione in locazione di aree e rustici industriali;
- d) dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti e funzionanti nella zona e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio Asi a favore delle imprese;
- e) da altri eventuali contributi di Enti o di privati ;
- f) dal fondo per spese di funzionamento alimentato sia dal contributo di cui al comma 1° dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, sia dai contributi annuali a carico di ciascun soggetto consorziato;
- g) dai proventi derivanti dalla amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere.

L'ammontare del contributo annuale posto a carico dei soggetti consorziati sarà determinato dal Consiglio Generale in sede di approvazione del piano economico e finanziario. In ogni caso si terrà conto della partecipazione al fondo consortile e dell'ampiezza dell'area di intervento in ciascun comune.

CAPO V (Organi e Istituti diversi)

ART. 12

(Definizione)

Sono organi del Consorzio Asi:

- a) il Consiglio Generale ;
- b) il Comitato Direttivo ;
- c) il Presidente ;
- d) il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Generale, nel rispetto e nell'attuazione della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, può istituire organismi aventi funzioni consultive a carattere permanente o provvisorio, formati anche con la partecipazione di soggetti esterni, sia per coadiuvare il Consorzio Asi su argomenti e materie di particolare rilevanza e/o specificità sia per consentire allo stesso di conseguire finalità istituzionali.

ART. 13

(Consiglio Generale : composizione - competenze - funzionamento)

Il Consiglio Generale è composto di un numero di membri nominati, secondo le rispettive competenze, dai soggetti consorziati in ragione della loro partecipazione al fondo consortile.

Il Presidente in carica attiva la procedura di rinnovo degli organi invitando, quarantacinque giorni prima della scadenza del Consiglio Generale, ciascun soggetto consorziato, sempreché alla stessa scadenza risulti in regola come da

conforme certificazione del Collegio dei Revisori con il versamento dei contributi annuali per spese di funzionamento, a nominare i membri di Consiglio Generale di propria competenza.

In ogni caso, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza statutaria, il Consiglio Generale si intenderà regolarmente composto se risultano nominati almeno la metà più uno dei componenti previsti al precedente comma 1°. Le successive nomine effettuate dai soggetti consorziati inadempienti, anche a seguito della regolarizzazione contributiva, andranno così ad integrare il Consiglio Generale.

Il Presidente provvederà senza indugio, quindi, alla formale convocazione del Consiglio Generale, regolarmente composto anche ai sensi del precedente comma, per gli adempimenti previsti alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma 7°.

In tutti i casi di subentro, di sostituzione o di ritardata nomina, la durata in carica di un membro di Consiglio Generale è comunque delimitata dalla naturale e statutaria scadenza del Consiglio Generale.

Decade automaticamente dal Consiglio Generale, senza che per questo sia inficiata la regolare composizione del Consiglio stesso, il membro nominato da soggetto consorziato che abbia receduto o sia stato escluso dal Consorzio Asi.

Ove, tuttavia, il numero dei soggetti consorziati per effetto di nuove domande di adesione e/o la composizione del fondo consortile non consentisse la rappresentanza diretta in Consiglio Generale di ciascun soggetto consorziato, visto il limite posto dal comma 2° lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 13

agosto 1998, n. 16, il Consorzio Asi provvederà a modificare, con le procedure previste al successivo comma 9° lettera m), le modalità di costituzione del Consiglio Generale, acquisiti gli indirizzi regionali in materia.

Il Consiglio Generale dura in carica per un quinquennio, a far data dalla sua elezione, ed i suoi membri possono essere confermati alla scadenza solo per un ulteriore quinquennio.

Il Consiglio Generale:

- a) in ogni sua riunione preventivamente prende atto della sua regolare costituzione e composizione;
- b) prende atto della nomina da parte del presidente della Giunta Regionale di un membro del Comitato Direttivo ;
- c) elegge il Presidente del Consorzio Asi, anche al di fuori dei suoi componenti, e, nel suo seno, tre componenti del Comitato Direttivo;
- d) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti di sua spettanza;
- e) approva i regolamenti che disciplinano i servizi espletati dal Consorzio Asi;
- f) approva il regolamento che disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) adotta, dapprima nella forma preliminare e quindi nella forma definitiva, il piano regolatore territoriale del Consorzio Asi;
- h) adotta, entro i termini di cui al successivo art. 21, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo;
- i) approva, entro i termini di cui al successivo art. 21, il bilancio di esercizio

relativo all'esercizio precedente;

j) delibera l'ammissione di nuovi consorziati e le conseguenti variazioni del fondo consortile;

k) delibera la morosità dei soggetti consorziati, in riferimento all'obbligo di versare i contributi annuali per le spese di funzionamento del Consorzio Asi, e la loro conseguente esclusione dal Consorzio Asi, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;

l) delibera circa le indennità di presenza per i propri membri e per i componenti delle eventuali commissioni consiliari nonché le indennità di carica per il Presidente, per i componenti il Comitato Direttivo e per i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

m) delibera l'adozione dello statuto e le sue eventuali modifiche;

n) determina eventualmente gli altri casi di incompatibilità e di decadenza di cui comma all'art. 18 del presente statuto;

o) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati ad esso Consiglio stesso aventi diritto al voto, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio Asi e la nomina del liquidatore.

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e cioè entro il mese di aprile ed entro il mese di settembre.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri aventi diritto al voto o dal Collegio

dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale è convocato mediante fax o lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti del collegio dei Revisori dei Conti spediti almeno 5 giorni prima di quello della convocazione.

In caso di urgenza, la convocazione avverrà a mezzo fax o telegramma spediti almeno 3 giorni prima di quello della convocazione.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale.

ART. 14

(Presidente)

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone di comprovate capacità manageriali.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale del Consorzio Asi;
- b) convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo;
- c) vigila sull'attività del Consorzio Asi;
- d) esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo;
- e) prende, con l'assistenza del Direttore Generale, i provvedimenti urgenti di competenza del Comitato Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica

da parte di detto organo nella prima riunione successiva;

f) è membro, con facoltà di delega, della "Consulta Regionale Asi" ;

g) rappresenta il Consorzio Asi nelle Assemblee delle società partecipate;

h) esercita ogni altra funzione e potere affidatigli dalle norme del presente statuto della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16. E da altre disposizioni legislative e regolamentari;

Il Presidente dura in carica cinque esercizi e può essere riconfermato solo per un ulteriore quinquennio.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Generale, con la stessa maggioranza prevista per la sua elezione, per motivi inerenti la gestione dell'incarico.

ART. 15

(Comitato Direttivo : Composizione - Competenze - Funzionamento)

Il Comitato Direttivo è composto da:

a) Il Presidente, eletto come al precedente comma 1° dell'art. 14;

b) tre membri eletti dal Consiglio Generale nel suo seno nella sua prima riunione;

c) un membro nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Nella sua prima riunione, il Comitato Direttivo elegge un vice Presidente tra i suoi componenti eletti dal Consiglio Generale, su proposta conforme del Presidente. Il vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

I componenti del Comitato Direttivo i quali, senza giustificato motivo, non

intervengono a quattro riunioni consecutive dello stesso, decadono dalla carica. Se, per qualsivoglia motivo e quindi anche per decadenza, durante il mandato uno o più componenti dovessero venire meno, il Presidente attiverà senza indugio l'Organo competente, Consiglio Generale o Giunta Regionale, affinché provveda alla sostituzione, secondo le modalità previste al precedente 1° comma.

Il Comitato Direttivo sovrintende alle attività del Consorzio Asi.

In particolare il Comitato:

- a) predispone, entro il termine di cui al successivo art. 21, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredandolo di apposita relazione illustrativa nonché di tutti i documenti richiesti dalle norme vigenti ;
- b) predispone, entro il termine di cui al successivo art. 21, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo;
- c) delibera in merito agli atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisto degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, di urbanizzazione e dei servizi collettivi;
- d) delibera sulla conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Asi;
- e) delibera in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi;
- f) provvede per la nomina dei dirigenti, come da successivo art. 20;



- g) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio Generale, assicurando in ogni caso un regolare funzionamento del Consorzio Asi negli intervalli fra le riunioni del Consiglio stesso emanando tutti quei provvedimenti che, sotto la sua responsabilità, ritiene necessari ed urgenti da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale nella sua più prossima riunione;
- h) su proposta del Presidente può delegare particolari materie e argomenti, anche riferiti a singole zone del territorio comprensoriale, a suoi membri, definendone i relativi poteri;

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.

Il Comitato Direttivo dura in carica un quinquennio, a far data dalla sua elezione, ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale.

ART. 16

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, e da due membri effettivi eletti dal Consiglio del Consorzio Asi scegliendo fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Benevento.

Con lo stesso atto il Consiglio elegge due membri supplenti, aventi i medesimi

requisiti dei membri effettivi, che subentreranno, con il criterio dell'anzianità anagrafica, in caso di morte, rinuncia, decadenza o dimissioni dei membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori svolge il controllo interno sull'attività del Consorzio Asi.

Il Collegio dei Revisori controfirma il bilancio di esercizio ed il Piano economico e finanziario, redigendo su di essi la propria relazione, controfirma le dichiarazioni fiscali facenti carico al Consorzio Asi e fornisce agli Organi di vigilanza le informazioni richieste sull'attività del Consorzio Asi.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale.

Il Presidente del Collegio dei Revisori può assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio finanziario a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.

Il Collegio dura in carica un quinquennio ed i suoi componenti sono rieleggibili solo per un altro quinquennio.

Ai componenti il Collegio spetta una indennità di carica fissata dal Consiglio Generale nello stesso atto di elezione e con riferimento analogico a quanto previsto per gli Enti Pubblici similari.

ART. 17

(Riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo)

Il Consiglio Generale è validamente riunito:

- in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei detti membri.

Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri del Comitato stesso aventi diritto al voto,

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo salvo il caso di cui alla lettera m) dell'art. 13, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. aventi diritto al voto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consorzio Asi.

In seno al Consiglio Generale ed in seno al Comitato Direttivo il voto non può essere espresso per rappresentanza.

ART. 18

(Incompatibilità - Decadenza)

Non può essere eletto Presidente del Consorzio Asi o componente del Comitato Direttivo del medesimo né nominato componente del Consiglio Generale dello stesso, e se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui per il quale ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 Codice Civile,

Non può essere nominato o eletto componente del Collegio dei Revisori dei Conti, o se nominato ed eletto decade dal suo ufficio, colui che si trova anche in una sola delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo

del Consorzio Asi entro il quarto grado e coloro i quali sono legati al Consorzio Asi - o alle società da questo controllate - da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti, è causa di decadenza dalla carica di Revisori dei Conti del Consorzio Asi.

La carica di Presidente del Consorzio Asi è incompatibile con quella di Amministratore di Aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio Generale, o di membro del Comitato Direttivo non possono essere ricoperte da coloro i quali sono legati al Consorzio Asi da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito, Altre cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità potranno essere stabilite dal Consiglio Generale.

ART. 19

(Istituti diversi)

Il Consiglio Generale provvederà a istituire organismi idonei a favorire e a realizzare il confronto con le associazioni imprenditoriali e gli altri Enti operanti sul territorio. A tal fine le modalità di funzionamento e composizione saranno preliminarmente concordate con gli interessati.

Possano inoltre essere istituite Commissioni Consiliari, sia permanenti sia relative a specifiche tematiche, nonché Comitati con il coinvolgimento di qualificate presenze esterne. Le modalità di funzionamento di detti organismi

saranno definite nello stesso atto di istituzione.

ART. 20

(Uffici)

In relazione alle attività del Consorzio, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Con successivo regolamento saranno definite le regole procedurali per i procedimenti di competenza del Consorzio e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti.

Il Consorzio Asi disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità ed amministrazione per obiettivi. Il regolamento definisce anche i requisiti minimi previsti per ciascuna figura contemplata dalla pianta organica.

Il Consorzio Asi tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori in conformità alle norme vigenti.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dallo Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Il Consorzio Asi può conferire la responsabilità di progetti speciali o di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a professionisti esterni, con contratto a tempo determinato di diritto privato. Il regolamento di cui al precedente comma 2° stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati tali contratti professionali, anche al di fuori della dotazione organica.

Gli incarichi dirigenziali ancora previsti dalla dotazione organica sono assegnati dal Comitato Direttivo a seguito di apposito concorso per titoli, le cui modalità sono definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

A tutti gli uffici del Consorzio Asi sovrintende il Direttore Generale che provvede alla disciplina del personale. Egli è responsabile del buon andamento dei servizi.

Provvede all'attuazione delle delibere degli organi consortili ed all'amministrazione del Consorzio Asi e prende i relativi provvedimenti; propone ai competenti organi del Consorzio Asi le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

ART. 21

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio Asi coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, completo dei suoi allegati e formato ai sensi di legge, è approvato dal Consiglio Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo su predisposizione del Comitato Direttivo da effettuarsi 30 giorni prima.

Il piano economico finanziario, completo di una relazione esplicativa e formato ai sensi di legge e degli indirizzi della Regione Campania, è approvato dal Consiglio Generale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento su predisposizione del Comitato Direttivo da effettuarsi 30 giorni prima.

Per comprovate e motivate esigenze i termini di cui ai precedenti comma 2° e 3°

possono essere differiti di 60 giorni.

ART. 22

(Vigilanza)

Il controllo interno sull'attività del Consorzio spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.

Al Collegio dei Revisori deve, inoltre, essere preliminarmente deferita ogni controversia che dovesse insorgere tra un soggetto consorziato ed un organo consortile per l'applicazione delle norme statutarie.

La vigilanza sul Consorzio - ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell'art. 36, della legge n. 317/91 e successive modifiche ed integrazioni, e degli artt. 5, 6, 8, 9 e 12 della L.R. 16/1998 - è esercitata dalla Giunta Regionale della Campania, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti, e tende a verificare il rispetto da parte dell'Ente consortile delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore e della pianificazione territoriale.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

ART. 24

(Norme transitorie e finali)

Il presente statuto sarà trasmesso, dopo l'approvazione da parte del Consiglio

Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 4° della legge regionale n. 16 del 13 Agosto 1998, agli attuali soggetti consorziati al fine di consentire loro di prendere espressamente atto delle modifiche introdotte, anche per quanto concerne la rappresentanza, nonché per gli eventuali provvedimenti sia costitutivi che economici derivanti dagli obblighi posti a loro carico.

In sede di prima attuazione, si procederà al rinnovo del Consiglio Generale e degli altri organi a conclusione di una campagna straordinaria di adesione al Consorzio Asi, da concludersi entro due mesi dalla data di approvazione del presente statuto.



NOTE

Note all'art. 1

Per quanto concerne la natura giuridica del Consorzio Asi essa è stata definita con il comma 4° dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e ribadita con il 1° dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16.

Per quanto concerne la denominazione si è ritenuto opportuno formalizzare nello Statuto LA prassi consolidata di ricorrere alla sigla abbreviata di Consorzio Asi.

Il comma 3 è stato introdotto a seguito della L.R. n. 18/00.

Note all'art. 2

E' stato integralmente riproposto il comma 1 vigente in quanto la durata attualmente fissata è tale da non necessitare di modifiche.

Il vigente 2° comma è stato, invece, integrato con le modalità di attuazione delle proroghe.

Note all'art. 3

E' parso opportuno riportare in distinti articoli l'ambito di intervento, ribadendo che il comprensorio è l'intero territorio provinciale disciplinato dal piano di assetto, e lo scopo. Tanto perché l'ambito territoriale costituisce sia il presupposto sia il limite per la definizione ed il conseguimento dello scopo. Il riferimento operativo è dato dalla programmazione regionale.

Per quanto concerne le motivazioni "ambientali", più volte ricorrenti nel testo della legge regionale, esse sono state recepite come "rinvio dinamico" al concetto di area industriale ecologicamente attrezzata introdotto dal legislatore nazionale con il comma

4° lettera c) dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche se ad oggi la definizione non è qualificata ed è priva di contenuti.

Nel comma 2° è stato introdotto la locuzione "centro artigianale". Tale aspetto trova la sua ragione nel vigente Piano Regolatore Generale dove, affianco ad aree industriali propriamente dette, sono individuate aree classificate come "centri artigianali". Si tratta di aree previste in bacini marginali del comprensorio ovvero di realtà ove non è pensabile una industrializzazione pesante quanto, più realisticamente, un ambiente fisico idoneo a consentire la localizzazione di attività produttive medio/piccole. Tale scelta deve essere confermata in quanto coerente con la vocazione del territorio. Pertanto la definizione "centri artigianali" deve essere intesa non tanto come riferita ad attività artigianali quanto ad attività produttive medio/piccole. Per questi motivi, sul piano strettamente formale, non può trovare ospitalità la possibile obiezione che la legge fa riferimento solo ai settori industria e servizi.

Note all'art. 4

Gli scopi sono analiticamente definiti dal comma 3° della legge regionale. Giova segnalare che il disciplinare di assegnazione dovrà essere opportunamente modificato per essere adeguato a quanto stabilito dalla legge. Allo stesso modo dovranno essere, con separato atto, disciplinate le modalità e le condizioni di subentro della società consortile alla gestione infrastrutturale. All'uopo si deve ricordare che la gestione delle infrastrutture rappresenta per i Consorzi Asi un centro di ricavo (spese generali).

Si segnala ancora che la possibilità di progettare, realizzare e gestire, tra l'altro, centri commerciali e di servizi (che appare una sostanziale innovazione della norma

regionale) deve trovare adeguato recepimento in sede di redazione dei piani di assetto delle aree.

E' stata formalmente introdotta la possibilità di ricorrere a meccanismi di finanziamento tipicamente utilizzate nel settore privato nonché allo strumento noto come project financing.

Note all'art. 5

Nell'ambito delle attività proprie di un Consorzio industriale, l'assegnazione e la vendita di immobili consortili costituisce l'attività prevalente e principale. Pertanto si è dato forza, riportandoli nello Statuto, ad alcuni principi fondamentali da applicare nelle procedure relative.

Note all'art. 6

L'intero Capo III è dedicato ai soggetti consorziati. L'art. 3, innanzitutto, al comma 1°, enuncia gli Enti che fanno parte del Consorzio al momento dell'adozione dello Statuto rinviando all'art. 1 la qualificazione degli Enti che possono far parte del Consorzio.

Con il comma 3° vengono esplicitate le modalità di adesione che devono seguire i soggetti che intendono consorziarsi.

Una ampia annotazione richiede il comma 2°. Infatti, nel dover qualificare i possibili soggetti consorziati, è stato operato un richiamo all'art. 2, comma 1°, della legge regionale. Per sgombrare il campo dagli equivoci, va detto che il portato della norma regionale è netto e tale da non essere suscettibile di interpretazioni. Ne si rileva contrasto con il comma 2° dell'art. 1 della stessa legge regionale allorché quest'ultimo riferisce l'attività di consorzi "... nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati ...".

Appare altresì coerente con altri aspetti della legge, e più precisamente, laddove essa prevede sia il trasferimento della gestione dei servizi sia alla istituzione di forme permanenti di confronto con le Associazioni imprenditoriali.

Note all'art. 7

Con questo articolo vengono disciplinati i casi di esclusione e di recesso per i soggetti consorziati.

I commi 4° e 5° sono sempre previsti nei consorzi.

Note all'art. 8

L'articolo in questione completa il precedente articolo 7 per quanto riguarda i rapporti tra Consorzio e soggetti consorziati.

La formulazione adottata (*Il Presidente dispone*) vuole limitare un meccanismo automatico di applicazione attribuendo un minimo di discrezionalità al Presidente per l'attivazione della procedura.

Note all'art. 9

In ragione degli aspetti qualitativi del patrimonio, che per la quasi totalità è dato da infrastrutture primarie normalmente "non vendibili" sul mercato e da ricollegarsi alla qualificazione di "patrimonio indisponibile", è parso opportuno addivenire a tre diverse e distinte classificazioni : Beni patrimoniali, fondo consortile e proventi.

Non è stato formalizzato il richiamo all' art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in quanto esso attiene alle aree industriali ex art. 32 della L. 219/81 non presenti nella provincia di Benevento.

Note all'art. 10

La composizione del fondo consortile non viene riportata nello statuto ma demandata ad un apposito libro, in analogia con le società di capitali, per evitare che qualsiasi variazione del fondo comportasse una modifica statutaria.

Note all'art. 11

Con l'articolo in questione si è inteso sistemare i proventi propriamente detti che nel testo regionale sono rappresentati indistintamente con il patrimonio ed il fondo consortile.

In particolare il comma 2° indica, in linea di massima, i criteri con cui sarà determinata la ripartizione dei contributi annuali. E' evidente che, oltre alla quota di fondo consortile, dovrà essere tenuto in debito conto l'impatto che gli insediamenti Asi hanno sulla finanza locale. Si ricorda inoltre che i contributi annuali assumono un peso sostanziale essendo tenuto il Consorzio al pareggio di bilancio.

Note all'art. 12

Con il 1° comma sono stati definiti gli organi consortili conformemente alla legge.

Con il 2° comma sono stati previsti una serie di istituti che, non costituiscono organi, ma che possono essere istituiti. Il riferimento a finalità istituzionali attiene alle forme di confronto con le Associazioni imprenditoriali.

Note all'art. 13

Il 1° comma dell'articolo 13 è stato adeguato alle previsioni l.r. n. 18/00.

L'organo deve intendersi validamente composto anche qualora i membri nominati, alle scadenze previste, siano almeno la metà più uno di quelli effettivamente assegnati.

Questa particolarità, unita al potere sostitutivo di nomina per gli enti locali, dovrebbe

impedire prorogatio degli organi e consentire il loro tempestivo rinnovo alla naturale scadenza. E' stato riaffermato in questa sede il principio della rappresentanza diretta nel Consorzio da parte dei soggetti consorziati.

La seconda e la terza parte dell'articolo non presentano elementi di particolare attenzione e/o precisazione.

Note all'art. 14

Rispetto al testo vigente la novità più importante è il 4° comma ove è stata prevista esplicitamente la possibilità di revoca.

Note all'art. 15

Al 2° comma è stato prevista la figura del vice Presidente e le sue modalità di elezione. Come si vede, il vice Presidente deve essere individuata tra i tre membri eletti del Comitato, in quanto al membro di nomina è stato attribuito piuttosto un potere di raccordo con la Regione.

L'istituto della decadenza per assenza ripetute è stato previsto in modo automatico senza, cioè, che la stessa fosse pronunciata da alcun organo.

Per quanto riguarda le competenze è stato ribadito il carattere, per così dire, residuale ; ovvero oltre a quelle esplicitamente menzionate sono attribuite al Comitato tutte le competenze che non sono nella specifica competenza del Consiglio Generale.

Note all'art. 16

Innanzitutto si è corretta la definizione di Revisori Ufficiali dei Conti, che deve essere considerato un retaggio storico, in quanto oggi esiste l'Albo dei Revisori Contabili.

In questa sede è parso opportuno introdurre, rispetto al dettato regionale, delle

precisazioni che riguardano i membri supplenti.

Per quanto riguarda la durata dell'organo non vi è dubbio che il portato del comma 3° riguardi anche il Collegio dei Revisori anche se, giova segnalare, tale durata come pure il limite di rieleggibilità appare in contrasto con le norme e la prassi vigente in materia di società di capitali.

Per quanto riguarda l'indennità si ritiene che il richiamo per analogia non vada applicato asetticamente ma che bisogna tener conto anche di parametri quali/quantitativi come, per esempio, il totale dell'attivo e/o dei ricavi.

Note all'art. 17

Per quanto riguarda le sedute di Consiglio Generale di seconda convocazione è stato fissato il limite di un terzo dei componenti. Questa previsione, che è innovativa rispetto al testo vigente, dovrebbe consentire un regolare funzionamento dell'Organo.

Note all'art. 18

Le incompatibilità previste, e le conseguenti decadenze, sono quelle tipiche previste dal Codice oltre a quelle ritenute idonee per evitare conflitti di interessi.

Note all'art. 19

L'articolo in questione contempla due categorie fondamentali: quello delle Commissioni, facoltative e ad uso sostanzialmente interno, e le forme di confronto con le Associazioni, che sono obbligatorie in quanto espressamente previste per legge. D'altro canto già nell'articolo 3, era stato individuato un primo argomento e tavolo di confronto.

Note all'art. 20

Il funzionamento degli uffici consortili è demandato ad un regolamento da emanarsi successivamente all'approvazione. Detto regolamento, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, non potrà non fare riferimento alla L. 241/90 nonché ad altre norme e leggi che riguardano la Pubblica Amministrazione (p. es.: legge "Bassanini"). Sempre in analogia con la P.A. è stata prevista la nomina di dirigenti a termine con contratto di diritto privato.

Note all'art. 21

Innanzitutto è stata prevista la possibilità, ove provata e motivata, di differire i termini di scadenza delle approvazioni dei due documenti contabili di 60 giorni, in armonia con le norme di codice civile.

Per quanto riguarda lo schema dei due documenti contabili, che la legge demanda ai singoli statuti dei Consorzi, si deve segnalare, che discendendo gli stessi dal regolamento di contabilità, saranno definiti in una fase successiva, contestualmente al regolamento, tenuto conto dell'indicazione di lettura contenuta nella legge.

Note all'art. 22

Come è noto il solo controllo esterno sugli atti del Consorzio è quello della Regione Campania limitato al solo Piano Economico e Finanziario. In questo contesto, e tenuto conto della natura comunque di ente pubblico del Consorzio, è parso utili istituire un controllo interno svolto, ovviamente, dal Collegio dei Revisori.

Note all'art. 23

E' stata adoperata la formula classica di rinvio.

Note all'art. 24

Innanzitutto è stato stabilito che anche gli Enti già consorziati prendano atto delle modifiche statutarie, allorché concluso l'iter definitivo, per i provvedimenti di competenza.

Inoltre viene disciplinata la campagna straordinaria di adesione al Consorzio che rappresenta una volontà fortemente motivata ed espressa.

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
D.P.R. 13 - 11 - n. 963


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Benevento, 20/09/2011

IL DIRETTORE



B)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI
E PRESIDENZA

II COMMISSIONE CONSILIARE

ESTRATTO DEL VERBALE N. 361

L'anno 2011, addì 24 del mese di novembre nella sede del centro studi presso il Musa, si è riunita la II commissione consiliare, sotto la Presidenza del Consigliere Angelo Capobianco, il quale dichiara valida la seduta. L'argomento in discussione, in data odierna, concerne la seguente proposta di delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale:
"Consorzio A.S.I. Benevento. Conferma adesione ed approvazione del nuovo statuto".

Omissis

La Commissione presa visione della proposta con allegato statuto, ne prende atto.-----

Il Segretario
Dott.ssa Libera DEL GROSSO

CONSIGLIO PROVINCIALE 28 NOVEMBRE 2011
Aula consiliare - Rocca dei Rettori

Presidente Giuseppe M. MATURO

Al sesto punto all'O.d.G. abbiamo: "CONSORZIO A.S.I. BENEVENTO: CONFERMA ADESIONE ED APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO";
relaziona sempre l'assessore Valentino.

Ass. Carmine VALENTINO - *Assessore Attività Produttive*

L'atto deliberativo che viene sottoposto al Consiglio è il Consorzio ASI Benevento - Conferma adesione ed approvazione del nuovo statuto. Come è ben noto il Consiglio regionale della Campania, nella seduta dell'8 giugno 2011, pubblicazione avvenuta sul BURC n. 39 del 27 giugno 2011 ha apportato modifiche rispetto allo statuto del consorzio ASI di Benevento; allo stato si propone al Consiglio provinciale di confermare l'adesione di questa Provincia al consorzio per l'area industriale della provincia di Benevento, in sigla Consorzio ASI, di prendere atto del nuovo statuto consortile approvato con la delibera del Consiglio regionale dell'8 giugno 2011, che forma parte integrante dell'atto deliberativo del Consiglio; di prendere quindi atto ai sensi dell'articolo 24 dello statuto delle modifiche introdotte anche per quanto concerne la rappresentanza nonché per gli eventuali provvedimenti sia costitutivi che economici derivanti dagli obblighi posti a carico degli Enti consorziati. Questa è la proposta. Rispetto a quello che era nella sostanza il vecchio statuto, le modifiche che vengono apportate, così come già deliberate dal Consiglio regionale della Campania, vengono chieste...

Cons. Giuseppe LAMPARELLI

È stato votato dal Consiglio regionale all'unanimità.

Ass. Carmine VALENTINO

L'esito della votazione, non te lo saprei dire; sostanzialmente al Consiglio, essendo la Provincia di Benevento aderente al consorzio, quindi componente della Consorzio ASI di Benevento, di prendere atto delle modifiche che sono state già approvate dal Consiglio regionale.

Cons. Claudio RICCI

No, ma lui diceva giustamente che il Consiglio regionale questo statuto lo ha licenziato all'unanimità: non lo ha chiesto, lo ha detto.

Cons. Giuseppe LAMPARELLI

Penso che sia stato fatto all'unanimità.

Cons. Claudio RICCI

Io so che è così... o no?



Cons. Giuseppe LAMPARELLI

Se è stato votato all'unanimità; penso che l'opposizione alla Regione abbia votato contro....

Cons. Mino IZZO

Quindi non è necessario che venga in Consiglio provinciale? Siccome lo ha fatto la Regione, quindi noi ce ne andiamo.

Cons. Claudio RICCI

No, no: non è questo; ha fatto una battuta come a dire: si è maggioranza là, e noi siamo maggioranza qui. Questa è una cosa che avete fatto voi: hai capito la battuta qual è? Si sono invertiti i ruoli.

Ass. Carmine VALENTINO

Volevo solo dire che l'atto viene sottoposto all'attenzione del Consiglio a seguito di una comunicazione formale ad oggetto "Adempimenti statutari" che ci è stata trasmessa insieme allo statuto dal commissario dell'Asi di Benevento, il dottor Filippo Diasco.

Cons. Lucio RUBANO

Chiedo la parola. Presidente, noi sempre per senso di responsabilità siamo restati in Aula e non siamo andati via -perché poi, riconvocare in seconda convocazione, per due argomenti, significa aggravare di spese il Consiglio; e allora, sempre per senso di responsabilità e per far risparmiare ai cittadini, preferiamo che questo Consiglio arrivi al termine e si esaurisca tutto l'ordine del giorno: anche perché poi ci sarà un'altra convocazione. Però la richiesta che noi facciamo, almeno per quello che mi riguarda (non come gruppo Udc perché non mi hanno mai consentito di fare gruppo, ma come consigliere dell'Udc) io chiederei un "rinvio" di questo argomento per approfondirlo meglio in Commissione; e poi continuare con l'ultimo punto così esauriamo l'ordine del giorno.

Cons. Claudio RICCI

Io, Lucio... (ma il mio non è un intervento, è solo una comunicazione) io direi di chiedere al segretario, perché ho la sensazione che noi su questo argomento abbiamo un poco... (diciamo tra virgolette) "il piombo nelle ali"; nel senso che: o ne prendiamo atto così come la Regione ce lo ha mandato... perché noi non lo possiamo emendare, non lo possiamo cambiare; e se non lo condividiamo, ce ne uscivamo dall'Asi. Mi pare che queste sono le due strade. Se mi sbaglio, naturalmente chiedo l'ausilio a questo punto dell'organismo... del notaio di governo, come si dice una volta.



Ma questo per dire come siamo messi, perché non è che noi lo possiamo modificare: o lo approviamo, oppure ce ne uscivamo dall'Asi (perché non è che lo possiamo emendare, mi pare, però chiedo il conforto della parte...). Segretario, diteci per favore la legge cosa dice, in modo che noi ci possiamo regolare in base a quello che dice la legge.

Cons. Mino IZZO

Prima che intervenga il segretario, io volevo solo rappresentare al Consiglio che ho avuto modo di leggere la trasmissione, probabilmente è anche vero che noi comunque non possiamo intervenire sullo statuto a modificarlo, ma siccome è una presa d'atto, noi però possiamo "non prenderne atto" e fare delle osservazioni e restituirlo al Consiglio. Perché io vorrei invitarvi... ma credo che sia stato fatto, e ho una copia del verbale della riunione del 24 (ma siccome è stato riferito prima che al Musa è stata fatta la commissione, non so se erano tutti presenti, non lo so come siano andati i lavori della commissione e se sia stato per davvero letto ed approfondito lo statuto) mi è parso di capire (in questa lettura molto rapida che ho fatto) che per la verità a noi non valga proprio la pena di prendere atto di questo statuto, ma è necessario fare una serie di osservazioni per cui sarà necessario il ritorno in commissione; però prima, presidente, l'articolo 13 -e colleghi consiglieri- riguarda la composizione del Consiglio Generale. Il primo comma recita in questi termini: "Il Consiglio Generale è composto da un numero di membri nominati secondo le rispettive competenze dai soggetti consorziati in ragione della loro partecipazione al fondo consortile". Quindi *ad libitum*, non si riesce a capire il Consiglio Generale di quanti membri è costituito. Per cui la prima osservazione che io porrei al Consiglio regionale per l'approvazione è quella di avere "con certezza" il numero dei componenti del Consiglio, in riferimento a quelli che vi partecipano. E la riprova di questa *defaillance* la andiamo a vedere all'articolo 24 (che tra l'altro è riportato sia nell'ordine del giorno all'esame ma anche nella lettera di trasmissione che fa il commissario) quando richiama l'articolo 24, comma 1, il quale dice che: "In sede di prima convocazione si procederà al rinnovo del Consiglio Generale e degli altri organi, a conclusione di una campagna straordinaria di adesione al Consorzio Asi da concludersi entro due mesi dalla data di approvazione del presente statuto". Io lo vedo così incapace di avere certezze, e tra le altre cose non riesco a capire, una volta individuato il numero... (e qua l'affido, oltre che al Presidente anche al Segretario generale) una volta individuati i componenti del Consiglio Generale, quale sia la procedura per la nomina; mi è parso di capire (e poi lo vedremo probabilmente da qualche altra parte) che la nomina dei componenti la farebbe il presidente della Provincia.



Io su questo ho... (non certo per il presidente Cimitile, ma per il presidente di turno di un organismo) ritengo che questo sia assolutamente sbagliato: i componenti del Consiglio Generale li deve nominare, sia pure con voto limitato e quindi per garantire la presenza della maggioranza ma anche della opposizione all'interno di un organismo nel quale si aderisce, così come avviene già per tutti gli altri enti ai quali partecipa l'Amministrazione provinciale, e quindi sono molto perplesso e comunque non condivido laddove dovesse essere interpretata che la Provincia si identifica con il presidente e che i componenti li nomini il presidente: quindi per esso li nomina in riferimento a quella che è la maggioranza che esprime, temporalmente e non... perché tanto, è un Consiglio Generale che adesso sarà casomai rinnovato tra due anni, tra tre anni, ci sarà questa o ci sarà un'altra amministrazione, il ragionamento è completamente asettico e va al di là di qualsiasi altra considerazione. Quindi, al di là di quelli che saranno i chiarimenti che ci verranno, io ritengo che non sia il caso di prenderne atto; noi comunque come Popolo della libertà non prenderemo atto di questo statuto, ma siamo dell'avviso di far pervenire delle osservazioni. Se per caso non siete dell'avviso di farlo ritornare in Commissione per approfondire le perplessità che ho manifestato e ritenete di andare avanti, allora io provvederò anche a formalizzare quelle che sono le osservazioni che noi come Popolo della libertà riteniamo di dover produrre su questo argomento, da rassegnare all'Assessore e al Consiglio regionale indipendentemente dal voto che è stato espresso dallo stesso Consiglio regionale.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Allora sentiamo un attimo il segretario.

Dott. Claudio UCCELLETTI - *Segretario della seduta*

La ricostruzione che è stata fatta dal consigliere Ricci, e anche dal senatore Izzo, credo siano entrambe corrette; anche io ho notato che nello statuto non è stato precisato, a differenza di quello che faceva invece il precedente statuto ASI, quanti fossero i componenti del Consiglio Generale. E si prevede... perché in realtà, se voi andate a vedere un poco la cronistoria che sta anche nella proposta deliberativa, si è creata una grossissima parentesi: cioè, praticamente, questa modifica statutaria ha preso una cosa tipo 10 anni; sono modifiche statutarie depositate da 10 anni in Consiglio e che non sono state approvate: sono state approvate soltanto lo scorso mese di luglio o di agosto, se non sbaglio. Ora queste eccezioni sul numero dei componenti, sono le stesse che ho fatto io al Direttore generale dell'Asi quando ho interloquuto con lui, dicendo: "Scusa, ma di fatto quanti componenti l'Amministrazione provinciale deve eleggere?".



Lui mi ha detto che effettivamente c'era questo buco, che però era sanato dalle previsioni del 2° comma dell'articolo 13, dove si dice che "il presidente in carica" (attualmente il commissario, perché sappiamo che attualmente l'Asi è commissariata) "deve convocare i soggetti consorziati, i quali devono stabilire..." a questo punto saranno loro stessi a stabilire il numero dei componenti del Consiglio Generale.

Cons. Mino IZZO

Ma lei gli ha fatto osservare, segretario, che la norma è una cosa e la volontà di un Consiglio, comunale o provinciale, è altra cosa?

Dott. UCCELLETTI - *Segretario della seduta*

Ma ripeto, la sua eccezione è stata la mia. Di fatto, comunque, da notizie assunte presso il consorzio Asi non ci sono... almeno fino a pochi giorni fa non c'erano nuove adesioni rispetto alle tre originarie: Provincia, Comune e Camera di Commercio; per cui, qualora dovessero essere confermati i 10 componenti del Consiglio Generale così come erano prima, la ripartizione dovrebbe essere: quattro alla Provincia, tre al Comune e tre alla Camera di Commercio. Questo, ripeto, secondo notizie assunte...

Cons. Mino IZZO

Interloquendo con lei, per avere notizie: siccome noi partecipiamo come soci, abbiamo necessità di sapere, in via preventiva, quella che è la nostra quota di partecipazione; perché mentre ne abbiamo contezza di quello che è l'emolumento che noi andremo a dare, non abbiamo notizia della partecipazione... quindi è assolutamente da non prenderne atto, perché noi abbiamo necessità di certezze. Poi lo statuto che prevede una campagna... io conosco molto bene Diasco, e ho profonda stima di questo nostro amico funzionario...

Dott. Claudio UCCELLETTI - *Segretario della seduta*

Diasco è il commissario.

Cons. Mino IZZO

...ma quando mai in uno statuto si prevede che "si procederà al rinnovo del Consiglio Generale a conclusione di una campagna straordinaria di adesione...". Cioè noi approviamo lo statuto e poi facciamo la campagna pubblicitaria, poi ritorniamo... ma non è uno statuto: lo statuto è l'atto fondamentale (e lo vediamo con il nostro Consiglio provinciale) è l'atto fondamentale di un organismo. E allora: prima le certezze, dopodiché potremo discutere e discuteremo successivamente anche delle indicazioni, perché è lo statuto che dovrebbe dirci chi è abilitato a comunicare i propri rappresentanti: sarà il Presidente, sarà la Giunta, sarà il Consiglio o sarà un commissario, ma deve essere previsto nello statuto; non è che può essere delegato *ad libitum* alla componente che vi partecipa, perché è chiaro che presidente di turno lo farà a modo proprio.

Presidente Aniello CIMITILE

Segretario, chiariamo questa cosa che credo sia importante: è un obbligo di legge o invece deve essere previsto dallo statuto?

Dott. UCCELLETTI – *Segretario della seduta*

Tornando quindi alla ricostruzione, e condividendo peraltro -ripeto...

Cons. Mino IZZO

Ma dobbiamo avere certezza anche rispetto ai rappresentanti degli altri enti.

Dott. UCCELLETTI – *Segretario della seduta*

Se mi fate concludere, dicevo: condividendo queste eccezioni, tant'è; ora -e torniamo alla ricostruzione corretta del consigliere Ricci- a noi piaccia o non piaccia, voi Consiglio provinciale, in questo momento non potete approvare o non approvare. È una mera "presa d'atto". Chiaramente si può provare ad apportare degli emendamenti, ma va rimandato al Consiglio regionale competente: è una scelta, chiaramente. Però non si possono approvare delle modifiche: si possono approvare eventualmente emendamenti allo statuto. Per quanto riguarda poi la nomina, noi sappiamo che quando gli statuti di enti a cui partecipiamo specificano chi debba essere l'organo competente, chiaramente seguiamo le indicazioni degli statuti; nel momento in cui lo statuto non preveda nulla, soccorre la regola di carattere generale che è fissata dal Testo Unico, la quale dice che "la nomina dei rappresentanti della Provincia in seno ad enti partecipati, è di competenza del presidente della Provincia".

Cons. Claudio RICCI

Posso dire una cosa? Allora, Mino, io ragiono così. Questo argomento (lo dico anche a Lucio) noi lo dobbiamo prendere sotto vari aspetti: farlo politicamente e farlo come sannita. Allora, se noi rinviemo l'argomento, Mino (ed io sono contrario al rinvio, cioè che noi decidiamo il rinvio: sono contrario) la Regione ci fa perdere altri anni ed io ritengo che, tra un commissario ed un organismo eletto, anche in maniera precaria ma sannita, io preferisco l'ASI fatta veramente da rappresentanti della Camera di Commercio, della Provincia e del Comune e non un consorzio ASI in mano ad un commissario che altro non è che un funzionario regionale, tale Diasco. Sono stato chiaro su questo, ma penso che tutti sposiamo questa logica. Dove dobbiamo stare attenti a non incartarci? -lo dico sinceramente. Vedete, è sibillino quello statuto -e non dovrei essere io a dirlo; capisco che tu, parlando da oppositore a Benevento, fai il discorso che fai... (guarda, non sto dicendo niente di offensivo: lo farei anch'io al tuo posto); però allarghiamo lo sguardo, interrogiamoci: perché nasce quello statuto? (perché purtroppo è così

Perché la maggioranza... guardate, noi siamo fortunati, ma come si dice al paese mio in dialetto "*Siamo andati in paradiso per caso*". Perché quello statuto nasce in una logica, cioè la logica della maggioranza regionale, che ha guardato a quattro Province su cinque della Campania: chiaro?

Cioè loro hanno detto: *facciamo questo tipo di statuto, mettiamo in mano al presidente della Provincia i tre o i quattro nomi, quello che spetta alla Provincia senza nulla concedere alle opposizioni, sottraendolo al Consiglio provinciale...* ma perché lo hanno fatto? Perché sanno che a Napoli deciderà Cesaro, deciderà Zinzi a Caserta, deciderà Sibilia ad Avellino, deciderà il presidente di Salerno (come si chiama, il carabiniere...) Cirielli senza dare conto alle opposizioni che pure sono presenti in quei consessi. E scusatemi se lo dico in termini volgari: di Benevento, se ne fregano, perché non ci tengono proprio in conto; loro pensano a chi deve decidere a Napoli, che cosa si devono spartire a Salerno, senza dare conto ai vari Consigli provinciali. Se ne fregano se a Benevento... (scusate, capitemi, non è che poi mi fraintendete e dite che io...) ma se ne fregano della Pdl beneventana, perché hanno pensato ad un altro tipo... (dico Pdl per dire le forze politiche, parliamoci chiaro). Cioè voglio dire: loro hanno voluto sottrarre, per esempio a Napoli, dove la Provincia di Napoli dovrebbe nominarne cinque (dico per dire) bene, seguendo la logica di un cambio di statuto e portando le cose in Consiglio, si dovrebbe fare almeno 4 e 1: uno all'opposizione; così a Salerno e così a Caserta. Non lo hanno voluto fare perché onestamente non hanno pensato di voler cedere neanche quella. E pensiamo noi a Benevento, dove la questione diciamo è capovolta, ma se ne fregano, se ne sono fregati altamente: Benevento non sanno nemmeno dove sta, perché loro pensano a Cesaro, pensano a Cirielli, pensano a Zinzi, pensano a Sibilia. Questa è la verità, diciamoci quello che è. Per cui io annetto poca speranza al fatto che... noi possiamo fare tutti i rilievi che vogliamo, ma corriamo il rischio di bloccare l'ASI di Benevento...

Cons. Mino IZZO

Claudio, non far perdere tempo...

Cons. Claudio RICCI

Non credo che stiamo perdendo tempo.

Cons. Mino IZZO

Ma leggi l'articolo 1; e poi, questo statuto riguarda solo Benevento: cosa c'entra Avellino, Salerno, Caserta o Napoli?

Cons. Claudio RICCI

No, questi sono gli statuti.

Cons. Mino IZZO

Mi rendo conto che non lo hai letto.

Cons. Claudio RICCI

No, l'ho letto.



Cons. Mino IZZO

Questa bozza l'ha preparata l'attuale Consorzio.

Cons. Claudio RICCI

Io vi sto dicendo che loro seguono questa logica... noi ragioniamo con una logica diversa, che può essere diversa, ma è una logica politica. Allora io ripeto: se noi portiamo questo statuto in Commissione o lo rimandiamo al Consiglio regionale, come è stato detto prima, questo statuto sono 10 anni che ce lo stiamo tenendo per cui abbiamo un commissario, perché non è il nostro un consorzio commissariato da sei mesi: vi è un commissario di lungo corso all'ASI di Benevento; e ce lo continuiamo a tenere ancora per tantissimo tempo! Allora io faccio una proposta politica -Mino, se mi ascolti- ed questa: approviamo questo statuto, poi naturalmente affidiamo al regolamento o ad informative che noi possiamo... proprio per vedere quali devono essere i parametri della formazione; per quanto riguarda di affidare al presidente Cimitile i nomi, io credo... -e mi fermo qua perché mi devo fermare qua- io credo che il presidente Cimitile, da persona saggia, democratica e prudente qual è, si renderà conto (nella formulazione della quaterna o della tripletta o della cinquina che dovrà formulare) si renderà conto che in questo Consiglio provinciale, grazie a Dio, vi sono delle presenze democraticamente elette, complesse. E ho detto già più di quello che... come si diceva una volta "a buon intenditore". Io penso che non ci possiamo spingere più di questo, perché se no, blocchiamo l'ASI; se no, l'obiettivo che raggiungiamo è che ci teniamo il commissario e ci teniamo l'ASI nelle mani di un commissario, non per settimane o per mesi, ma per anni... perché i tempi del Consiglio regionale della Campania, sia esso di destra, di sinistra, di centro, di sopra o di sotto, li conosciamo bene quali sono: quindi figuratevi questi quanto ci faranno tribolare prima di rimandarci eventualmente uno statuto che poi è tutto da dimostrare che ce lo manderebbero indietro così come sono le nostre volontà. Io ritengo che non lo modificherebbero, però noi perdiamo tempo per ritrovarci nelle stesse condizioni. Ed io onestamente, condivisibile o meno, penso di aver fatto un ragionamento di saggezza: ora lo si può condividere o meno, ma non penso di essere andato né sopra e né sotto le righe. Io però vi dico che... (ed io non sono Maturo, che presiede, io sono di parte) noi siamo per l'approvazione: noi non voteremo mai il rinvio, perché il rinvio ci bloccherebbe *sine die*. Io dico: approviamo questa cosa stamattina; per quanto riguarda poi i dubbi del senatore Izzo, che sono dubbi fondati come anche diceva il segretario, troveremo dei modi: ci confronteremo con la Regione, ci confronteremo con Diasco, troveremo i parametri -voglio dire- perché non è quello il punto, cioè se ne dobbiamo fare tre o quattro; ma sblocchiamo l'ASI: non restiamo impantanati ancora nelle mani di un commissario per chissà quanto tempo e senza avere, ripeto, la certezza che poi la Regione ci segua

Perché sono sicuro... è vero che questo è lo statuto (e torno a quello che diceva Mino Izzo e Lucio) della provincia di Benevento, ma loro hanno fatto una scelta chiaramente politica; e ripeto il concetto: quando si orientano a mettere le mani anche sugli altri statuti delle ASI, le mani in maniera monocratica, le nomine nelle mani di un presidente, parliamoci chiaro, è perché guardano a quattro presidenti su cinque della regione Campania - diciamo le cose come stanno, perché sai quanto se ne fregano di Benevento (ma anche quelli del centrosinistra la pensano così: questo poi è un altro discorso che investe il napolocentrismo e che non riguarda né la destra e né la sinistra, tanto per essere bipartisan e per essere proprio chiari-chiari).

Presidente Giuseppe M. MATURO

Consigliere Lamparelli.

Cons. Mino IZZO

Segretario, se posso avere la copia del BURC dove è riportata l'approvazione dello statuto.

Cons. Giuseppe LAMPARELLI

Io vorrei aggiungere solo poche cose. Condivido ovviamente l'intervento di Claudio a proposito della opportunità di procedere alla presa d'atto oggi e di non prolungare i tempi, sia per il lungo tempo già trascorso e sia perché io dubito, addirittura, che anche quando noi approvassimo questo statuto, ci sarebbe una solerte possibilità di provvedere in proprio. Credo che questo statuto, fatto in questo modo, sia quasi una provocazione a dire: "tanto questi non lo approvano" -proprio perché è fatto in maniera tale che non sia chiaro. Però noi abbiamo anche delle questioni nel merito che non possiamo trascurare, per cui non possiamo concedere alibi di questo tipo a chicchessia: non dimentichiamo la questione Luminosa, che è tuttora aperta e che riguarda proprio l'area del consorzio ASI. Tra l'altro credo che anche la questione finanziaria passi in secondo piano, perché attualmente io credo che il commissario disponga delle nostre risorse (perché altrimenti che commissario è se non dispone delle quote dei soci, diciamo) evidentemente già dispone delle nostre risorse pur non essendo in alcun modo la Regione Campania evidentemente socia del consorzio ASI. E allora sono ulteriori buone ragioni che ci spingono e ci consigliano... -e questo lo dico veramente in maniera bipartisan, al di là delle considerazioni diciamo politiche, di brutta politica purtroppo, che ha detto con molta franchezza ma che sono vere, di Claudio- ci sono delle ragioni anche nobili se volete che dobbiamo aggiungere a quelle disadorne: e sono quelle di non dare alibi a chi sta disponendo del nostro territorio, senza nemmeno essere un rappresentante del nostro territorio, e quindi di procedere per quello che è possibile.

ovviamente delle osservazioni, se ci sono, le possiamo anche fare, ma senza ulteriori ritardi. Grazie.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Aspettiamo un attimo il segretario che è andato a prendere il BURC.

Cons. Mino IZZO

Intanto, mentre arriva il segretario, le osservazioni prodotte sia da Ricci che da Lamparelli non ci hanno assolutamente convinti, per cui noi siamo sempre dell'avviso di "non prendere atto" di questo statuto; perché innanzitutto entrambi hanno parlato di approvazione, ma probabilmente è un lapsus, perché volevano riferirsi -invece- alla presa d'atto: noi non approviamo e né bocchiamo alcunché. Prendiamo atto o non prendiamo atto. Ma le osservazioni prodotte mi lasciano ancora di più perplesso... e meno male che Ricci ha fatto il suo intervento, perché Ricci ha parlato da capogruppo di un partito che sostiene questa Giunta e naturalmente è corretto da parte sua sostenere che bisogna prendere atto del fatto che il Presidente provveda alla nomina. La mia situazione circa la nomina dei componenti, non è relativa alla preoccupazione che possa fare man bassa il presidente nella indicazione di uomini di propria area: questo a noi non ci appartiene, né per convincimento né per tradizione e né per altro. Non è quello l'argomento che ci lascia perplessi: è il metodo della individuazione che ci lascia perplessi e non ci ha convinto. Le osservazioni relative al Consiglio regionale, alla maggioranza della quale io faccio parte, che in Regione Campania è maggioranza mentre qui sta all'opposizione: caro Claudio, non ha motivo d'essere. Io ho chiesto al segretario di prendere il BURC, e vi spiego perché: noi non stiamo approvando uno statuto delle ASI della regione Campania; noi stiamo prendendo in considerazione la presa d'atto soltanto di quello di Benevento, non di quello di Napoli, di Salerno, di Caserta o di Avellino. E quello pubblicato sul BURC riguarda solamente il consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Benevento. Punto. Quindi non c'entra niente che lì li nomina Zinzi o altri: queste appartengono... è fuorviante, perché sono inesistenti. E le tue preoccupazioni, Claudio, non esistono perché è soltanto Benevento: perdonami, questo è solo Benevento; la Regione Campania ha approvato solo quello di Benevento...

Cons. Claudio RICCI

Mino, questo è uno statuto-tipo.

Cons. Mino IZZO

Ma giammai: non lo hai letto... ti prego, non lo hai letto. Allora agli atti ("agli atti") risulta che questo statuto è stato realizzato ed elaborato nonché approvato con una delibera del 17 febbraio 2000, da un gruppo di studio de

RENINCA DI

consorzio, che è nelle persone di Giuseppe Venditti(?) e Antonio D'Aloia, segretario rag. Cosimo Barone; quindi è una bozza di statuto (ecco perché ho detto "non hai letto le carte", io ce l'ho davanti e le sto leggendo) per cui la bozza non l'ha elaborata la Regione Campania, ma questi soggetti: è stata proposta dall'ASI di Benevento ed è andata in Consiglio regionale; il Consiglio regionale ha approvato solo quello di Benevento, non c'entra quello di Avellino, Salerno, Caserta... e Pontelandolfo! Non c'entrano questi. Quindi le osservazioni fatte, non ci convincono. Se voi siete dell'avviso di prendere atto, benissimo, presidente: noi non ne vogliamo prendere atto e chiediamo il passaggio alla votazione (ora aspettiamo che arrivi quella cosa, per dare conferma che quello che ho detto, non sono sciocchezze: io sto leggendo le carte).

Presidente Aniello CIMITILE

Approfittando dell'assenza del Segretario, io vorrei ricordare che il punto n. 1 di questa delibera è "adesione al consorzio ASI": noi stiamo mettendo in discussione la nostra adesione al consorzio ASI, oppure ci limitiamo... cioè la proposta tua, riguarda l'adesione al consorzio ASI o solo il punto n. 2? Allora, punto 1: noi confermiamo la nostra adesione al consorzio ASI; punto 2: prendiamo atto del...

Cons. Mino IZZO

Presidente, è giusto quello che sta riportando, perché è così; ma nessuno ci ha chiesto se dobbiamo confermare o meno la nostra partecipazione all'ASI. La Provincia deve esserci, non dovrebbe essere oggetto di delibera: nel senso che, siccome noi ne facciamo parte, è automatico che restiamo componenti del Consorzio. La mia osservazione è relativa al fatto... (ed io vi avrei chiesto anche la modifica del deliberato) di prendere atto o meno, se voi ritenete di voler prendere atto. Perché l'argomento che abbiamo in discussione è soltanto il nuovo statuto che ci è stato consegnato da Diasco; non ci viene chiesto altro, presidente.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Allora ecco il segretario, per cui possiamo passare alla votazione per appello nominale.

Dott. Claudio UCCELLETTI - *Segretario della seduta*

Procedo quindi alla votazione per appello nominale: Presidente Aniello CIMITILE, favorevole; presidente MATURO Giuseppe Maria, favorevole; BETTINI Aurelio, favorevole; CAPASSO Gennaro, assente; CAPOBIANCO Angelo, astenuto; CAPOCEFALO Spartico, assente; CATAUDO Alfredo, assente; CECERE Sabatino, favorevole; COCCA Francesco, favorevole.



DAMIANO Francesco, assente; DEL VECCHIO Remo, assente; DI SOMMA Catello, assente; IADANZA Pietro, assente; IZZO Mino...

Cons. Mino IZZO

Aggiungo soltanto, come dichiarazione di voto, che il Popolo della Libertà è dell'avviso di non prendere atto dello statuto proposto, nient'altro; e quindi, rispetto alla presa d'atto o meno di questo statuto, io voto per la "non presa d'atto": contro, quindi, la presa d'atto.

Dott. Claudio UCCELLETTI

Contro la proposta, naturalmente.

Cons. Mino IZZO

Ma la proposta è articolata in tre punti, non è questo; io penso che il deliberato sia sbagliato, perché a mio parere, il primo punto deve essere ritirato: io per ciò ho precisato, perché non vorrei che si creassero equivoci. Il Popolo della libertà, ritiene che la Provincia debba essere rappresentata all'interno del Consorzio ASI: assolutamente credo che non ci piova su questo. È il metodo quello che contesto. Quindi il primo punto del deliberato di cui stiamo prendendo atto, non deve essere proprio proposto, perché su quello io non esprimo valutazioni in quanto, per me, è confermato che la Provincia debba esserci; ma siccome la delibera all'O.d.G. è soltanto la presa d'atto, io sulla presa d'atto, a nome del Popolo della libertà, dichiaro di non prenderne atto perché non ci ha convinto lo statuto che è stato proposto.

Cons. Claudio RICCI

Cioè voi votate contro la presa d'atto dello statuto, non contro la presenza nell'ASI.

Dott. Claudio UCCELLETTI - *Segretario della seduta*

Chiarissimo. LAMPARELLI Giuseppe, favorevole; LOMBARDI Nino, assente; LOMBARDI Renato, favorevole; MAROTTA Mario, favorevole; MAZZONI Erminia, assente; MOLINARO Dante, assente; PETRIELLA Carlo, favorevole; RICCI Claudio, favorevole; RICCIARDI Luca, assente; RUBANO Lucio, astenuto; VISCONTI Paolo, favorevole.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Allora con 11 (undici) voti favorevoli, 1 (uno) contrario (con la precisazione fatta dal senatore) e 2 (due) astenuti, è approvato a maggioranza il 6° punto all'O.d.G.



PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Rel. Istituzionali, Presidenza e AA.GG.
(Ditta Irma DI DONATO)

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio UCCELLETTI -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe Maria MATURO -

N. 572

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 27 DIC. 2011 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO

IL MESSO NOTIFICATORE
(Palmiro STAGLIO)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

Si dichiara che la suesposta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA.GG.
dr.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE Rel. Int. Pres. AA. GG. _____ prot. n. _____
SETTORE Pendenze _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____
Leopoldo Ferrero e.p.